

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2009, n. 31-12057

**Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Autorizzazione al CA CN 3 - Valli Maira e Grana - a rinnovare, limitatamente alla stagione venatoria 2009/2010, le ACS "Praletto" e "Birrone" finalizzate alla tutela delle specie lepre (*Lepus europaeus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*). Nelle ACS e' consentito il prelievo di cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) e corvidi.**

A relazione dell'Assessore Taricco:

Premesso che l'art. 16, comma 5, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 prevede che "la Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree a caccia specifica";

vista la D.G.R. n. 41-9260 del 21.7.2008 con la quale il CA CN 3 è stato autorizzato a rinnovare le aree a caccia specifica (ACS) "Birrone" e "Praletto" finalizzate oltre che alla tutela ed all'incremento delle specie lepre (*Lepus europaeus*), nel caso dell'ACS "Birrone", anche di specie appartenenti alla piccola fauna alpina (fagiano di monte e coturnice). Nelle ACS è consentito il solo prelievo venatorio delle specie cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*) e corvidi;

vista la nota in data 19.3.2009, integrata con nota del 6.7.2009, con la quale il Presidente del Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN3, ha avanzato istanza volta al rinnovo delle predette ACS "Birrone" e "Praletto" limitatamente alla stagione venatoria 2009/2010;

vista la nota n. 8703/DB1111 in data 31.3.2009 con la quale è stato comunicato ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 7/2005, l'avvio del relativo procedimento sia alla competente Provincia che ai comuni territorialmente interessati;

considerato che nessuna osservazione o memoria è pervenuta da parte dei destinatari della suddetta comunicazione;

tenuto conto, inoltre, che nel periodo di validità delle ACS oggetto di rinnovo non sono pervenute lamentele od osservazioni da parte di soggetti istituzionali o privati direttamente interessati;

sentito in merito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica che con nota n. 19197/DB1100 del 27.7.2009 ha espresso parere favorevole al rinnovo delle suddette ACS "in quanto i risultati gestionali sembrerebbero soddisfacenti";

rilevato dalla suddetta relazione tecnica che i danni accertati nelle ACS in questione risultano i seguenti:

- ACS "Praletto": n. 3 denunce per complessivi € 1727,00 liquidati;
- ACS "Birrone": n. 0 denunce;

tenuto conto, pertanto, che il CA CN 3 ha ridotto considerevolmente i danni accertati nelle aree in questione attuando un'efficace azione di contenimento della specie cinghiale come raccomandato con la citata D.G.R. n. 41-9260 del 21.7.2008;

vista la deliberazione del Comitato di gestione del CA CN 3, dell'11.2.2009, da cui risulta che il suddetto organo ha approvato all'unanimità la richiesta di rinnovare le due ACS cui sopra si accenna;

tenuto conto, infine, che la fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 63-6449 del 17.7.2007;

ritenuto ciò stante di autorizzare il CA CN 3 a rinnovare le ACS in questione, esclusivamente per la durata della stagione venatoria 2009/2010, subordinando l'eventuale ulteriore rinnovo ai seguenti adempimenti da parte del medesimo organismo di gestione:

- attuazione di una costante azione di controllo del cinghiale nelle ACS, finalizzata al contenimento dei danni lamentati nelle stesse e nei territori limitrofi;

- trasmissione al competente ufficio regionale dei dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione;
- programmazione ed organizzazione di censimenti delle specie oggetto di tutela, comunicandone le date di effettuazione al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica.

Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l'incremento delle specie oggetto di tutela ed il contenimento dei danni alle produzioni agricole presenti in detti territori. La Provincia, cui il presente provvedimento sarà trasmesso, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria; la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 3 – Valli Maira e Grana a rinnovare, limitatamente alla stagione venatoria 2009/2010, le aree a caccia specifica (ACS) "Praletto" e "Birrone" finalizzate oltre che alla tutela ed all'incremento delle specie lepre (*Lepus europaeus*), nel caso dell'ACS "Birrone", anche di specie appartenenti alla piccola fauna alpina (fagiano di monte e coturnice).

Il perimetro delle ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento. L'apposizione e la manutenzione delle tabelle compete al CA CN 3. Le tabelle delle aree scadute e non più rinnovate dovranno essere rimosse a cura del medesimo organismo.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato, quale parte integrante, alla D.G.R. n. 63-6449 del 17/7/2007.

Alla scadenza della loro validità, l'eventuale ulteriore rinnovo delle ACS è vincolato ai seguenti adempimenti da parte del CA CN 3:

- attuazione di una costante azione di controllo del cinghiale nelle ACS, finalizzata al contenimento dei danni lamentati nelle stesse e nei territori limitrofi;
- trasmissione al competente ufficio regionale dei dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione;
- programmazione ed organizzazione di censimenti delle specie oggetto di tutela, comunicandone le date di effettuazione al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica.

Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l'incremento delle specie oggetto di tutela ed il contenimento dei danni alle produzioni agricole presenti in detti territori.

La Provincia di Cuneo, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)